



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 13/08/2015

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2015, n. 7

Ciclo di trattamento dei rifiuti urbani prodotti dai comuni di Gravina, Corato e Giovinazzo. Delocalizzazione delle attività di trattamento e smaltimento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

VISTO l'art.200 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che dispone che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO).

VISTO l'art. 182 bis comma 1 lettera a) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, il quale stabilisce che "lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati deve essere attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata agli impianti... al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi... in ambiti territoriali ottimali".

VISTO l'art. 2, comma 1, della legge regionale 24/12 e s.m.i., il quale stabilisce che gli Ambiti Territoriali Ottimali del ciclo dei rifiuti sono sei, ognuno dei quali coincidente con il territorio di ciascuna provincia pugliese.

VISTA la Circolare del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0042442/GAB del 6/08/2013 avente ad oggetto "Termine di efficacia della Circolare del Ministero dell'Ambiente U. prot. GAB - 2009 - 0014963 del 30/06/2009" che chiarisce che "la tritovagliatura pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfa, da sola, l'obbligo di trattamento previsto dall'art. 6, lett.a) della direttiva 1999/31/CE. Tale obbligo, previsto dall'Ordinamento nazionale - art.7, comma 1, del D.lgs.36/2003 - deve necessariamente includere un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica".

VISTA la Delibera di Consiglio Regionale n. 204 del'8 ottobre 2013 avente ad oggetto "Piano Regionale di gestione dei Rifiuti urbani (PRGRU). Conclusione della fase di VAS con adeguamento dei documenti di pianificazione a seguito della procedura di consultazione (Deliberazione di Giunta regionale n. 1346 del 22/07/2013)".

CONSIDERATO che durante la seduta del Consiglio Regionale del 15/10/2013, di approvazione del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.1346 del 22/07/2013, è emerso che la definizione degli Organi di Governo d'Ambito di cui alla Legge Regionale n.24/12 necessita di un approfondimento in relazione alla possibilità di prevedere un unico Organo di Governo d'Ambito per la gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio pugliese.

VISTO l'art. 6 "Integrazione alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24" della LR n. 14/2015 (BURP n. 51 del 13.04.2015), che introduce l'art. 9-bis della LR 24/2012, disciplinando le modalità di cooperazione tra OGA in ordine all'utilizzo di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, anche privati, al di fuori del territorio relativo all'ATO.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 7 del 27/06/2014 con cui "si prende atto che il conferimento dei rifiuti trattati presso l'impianto di Giovinazzo gestito da Daneco Impianti Srl e presso l'impianto di Bari gestito da AMIU PUGLIA Spa avverrà secondo le modalità definite dall'Accordo di Cooperazione tra gli OGA BA, BAT e Foggia", e si ordina alla Daneco Impianti Srl e ad AMIU Puglia Spa di gestire il ciclo di trattamento secondo le modalità riportate in Ordinanza.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 14 del 22/12/2014 di proroga di tutti gli effetti dell'Ordinanza n. 7 del 27/06/2014, per un periodo massimo di centottanta (180) giorni, che dispone, per l'impianto di Giovinazzo, gestito dalla Daneco Impianti Srl, di mettere in atto tutte le prescrizioni di cui al parere ARPA PUGLIA espresso con nota prot. 71526 del 22/12/2014.

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 18/06/2015 di "proroga dell'Ordinanza n. 14 del 22/12/2014, per un periodo massimo di centottanta (180) giorni, alle seguenti condizioni: ...[omissis]... l'impianto Daneco di Giovinazzo effettuerà cicli di biostabilizzazione di 25 gg e potrà ricevere 170 t/g, garantendo un IRD inferiore a $1500 \text{ mg O}_2 \cdot \text{kg SV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$."

CONSIDERATO che in data 04/08/2015 un incendio ha interessato parte dei rifiuti stoccati presso l'impianto di biostabilizzazione e smaltimento della Daneco Impianti srl sito in Giovinazzo (BA) e ha determinato la temporanea interruzione dell'attività dello stesso impianto.

CONSIDERATO che risulta necessario consentire lo smaltimento del rifiuto secco di sopravaglio accumulatosi nei mesi scorsi presso l'impianto della Daneco Impianti srl sito in Giovinazzo (BA) per ripristinarne la piena operatività e individuare nell'immediato soluzioni alternative per la gestione dei RSU prodotti dai Comuni di Corato, Gravina e Giovinazzo (trattasi di circa 90 t/g di rifiuto avente CER 20 03 01) che conferivano presso il medesimo impianto.

CONSIDERATO che nel territorio dell'OGA BA i restanti impianti di trattamento meccanico biologico in esercizio (AMIU Bari e Progetto Ambiente Gestione BA5), stanno operando nel rispetto dei limiti e delle modalità stabiliti con precedenti ordinanze e quindi allo stato, non sono in grado di accogliere anche i rifiuti gestiti sino al 4/8/2015 presso l'impianto Daneco Impianti di Giovinazzo.

CONSIDERATO che in passato, attraverso Accordi di Cooperazione tra gli OGA, ex art. 9-bis della LR 24/2012 e smi, erano state superate le difficoltà per assicurare la chiusura del ciclo di trattamento e smaltimento dei RSU.

CONSIDERATA la proposta avanzata nel corso dell'incontro svoltosi in data 06/08/2015 presso la sede della Regione Puglia, Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica, che prevedeva, con la stipula di un Accordo di Cooperazione tra OGA BA e OGA TA, in applicazione dell'art. 9-bis della LR 24/2015 e smi, lo spostamento dei flussi di RSU prodotti dai Comuni di Corato, Gravina e Giovinazzo (per il periodo strettamente necessario a superare le criticità gestionali dell'impianto Daneco di Giovinazzo stimabile in 20 gg) presso l'impianto CISA di Massafra (TA). Tanto in mancanza di altri impianti nell'ATO BA in grado di garantire l'autosufficienza nella gestione dei RSU.

CONSIDERATO che il gestore dell'impianto CISA di Massafra (TA), autorizzato con Determinazione del

Commissario Delegato per l'emergenza in materia di rifiuti in Puglia n.123/CD del 30 luglio 2008, per le vie brevi, ha comunicato la propria disponibilità ad accogliere temporaneamente i rifiuti prodotti dai Comuni di Corato, Gravina e Giovinazzo (trattasi di circa 90 t/g di rifiuto avente CER 20 03 01).

VISTA la nota dell'OGA TA del 06/08/2015 acquisita al prot.7801 del 06/08/15, avente ad oggetto "Ipotesi di accordo di cooperazione ATO BA-ATO TA", con la quale si comunicava l'impossibilità a deliberare per la mancanza del numero legale, in prima e seconda convocazione.

RILEVATA la mancata conclusione da parte degli OGA BA e OGA TA del procedimento previsto dell'art. 9-bis della LR 24/2012 e smi in tempo utile per scongiurare l'inverarsi del rischio igienico-sanitario.

VISTA la convocazione prot. 7798 del 06/08/2015 trasmessa dalla Regione Puglia, Servizio ciclo dei Rifiuti e Bonifica, di incontro urgente per il giorno 07/08/2015 ore 9.00, finalizzato a formulare valutazioni in merito all'adozione di un provvedimento extra ordinem ex art. 191 del D.Lgs. 152/06 e smi per la risoluzione delle criticità relative all'impianto Daneco Impianti di Giovinazzo.

VISTO il parere di ARPA trasmesso con nota prot. 44723 del 06/08/2015 e di seguito integralmente riportato "Alla luce di quanto da voi esposto nella presente, si esprime parere favorevole, sentito anche per le vie brevi il DAP ARPA di Taranto, che non segnala particolari criticità attuali presso l'impianto CISA di Massafra, con le seguenti prescrizioni:

- 1) Rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA di CISA;
- 2) Definizione con i comuni del Piano di conferimenti per limitare i tempi di attesa dei mezzi all'ingresso dell'impianto;
- 3) Presentazione da parte di Daneco di un congruo piano di smaltimento del rifiuto accumulato;
- 4) Nuova caratterizzazione dei rifiuti interessati dall'incendio."

CONSIDERATA altresì la necessità di assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani prodotti dalla Provincia BA e scongiurare l'insorgere di situazioni di rischio igienico-sanitario.

Tutto quanto premesso il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

ORDINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di derogare all'art. 9-bis della LR 24/12, nella parte che prevede la stipula di accordi di cooperazione tra OGA in ordine all'utilizzo di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti.

2. Di autorizzare, per un periodo massimo di venti (20) giorni, il gestore dell'impianto CISA di Massafra (TA) ad accogliere i rifiuti prodotti dai Comuni di Corato, Gravina e Giovinazzo (trattasi di circa 90 t/g di rifiuto avente CER 20 03 01), al fine di consentire il ripristino delle condizioni ordinarie di esercizio dell'impianto Daneco di Giovinazzo, con le seguenti prescrizioni:

- 1) rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA di CISA;
- 2) definizione con i comuni del Piano di conferimenti per limitare i tempi di attesa dei mezzi all'ingresso dell'impianto;
- 3) presentazione da parte di Daneco di un congruo piano di smaltimento del rifiuto accumulato;

4) nuova caratterizzazione dei rifiuti interessati dall'incendio.

3. Di autorizzare, nel periodo di vigenza della presente Ordinanza, gli automezzi utilizzati dai Comuni di Corato, Gravina e Giovinazzo per conferimenti di RSU presso l'impianto CISA di Massafra (TA), alla circolazione in deroga alle vigenti disposizioni sulla limitazione di traffico nei giorni festivi e singolari dell'anno 2015. Il trasporto dei rifiuti deve avvenire con automezzi idonei ad impedire la diffusione di polveri e odori molesti, nonché di eventuali percolati.

4. Di demandare all'OGA BA la definizione del piano di conferimento dei RSU prodotti dai Comuni di Gravina, Corato e Giovinazzo all'impianto CISA di Massafra (TA).

Si notifica il presente provvedimento a:

Provincia di Bari, Provincia di Taranto, all'OGA BA, all'OGA TA, al Comune di Massafra, al Comune Giovinazzo, al Comune di Gravina, al Comune di Corato, alla Daneco Impianti srl di Giovinazzo, al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, al Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, ad ARPA Puglia Direzione Scientifica, ad ARPA Puglia DAP Bari, ad ARPA Puglia DAP Taranto, ad ASL TA e ASL Bari Dipartimento di Prevenzione, al Prefetto di Bari, al Prefetto di Taranto, alla CISA spa, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile; al Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare; al Ministero della Salute; al Ministero dello Sviluppo Economico.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nel B.U.R.P.

Il Presidente della
Regione Puglia
Michele Emiliano
